

ATTO N. DD 1183

DEL 08/04/2020

Rep. di struttura DD-TA2 N. 227

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA**

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.

Impresa: OLMO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

Sede Legale e Operativa: FRAZ. SPINETO, 348 10081 CASTELLAMONTE (TO)

P.IVA : 11312810010 Posizione: 024131

Premesso che:

- L'Impresa OLMO Società Semplice Agricola, con sede legale in Fraz. Spineto, 348 - Castellamonte (TO), P. IVA: 11312810010, ha presentato allo SUAP della Città di CASTELLAMONTE, l'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 per l'impianto sito in Fraz. Spineto, 348 - Castellamonte, in relazione al seguente titolo abilitativo:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue in strati superficiali del sottosuolo, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- lo SUAP della Città di CASTELLAMONTE, con nota prot. 3069 del 20/02/2020 inviata a mezzo PEC alla Città metropolitana di Torino, ha trasmesso la suddetta istanza, pervenuta al protocollo dell'Ente in pari data (ns. prot. 14540);

- L'Impresa OLMO Società Semplice Agricola, nella sede operativa in questione, svolge attività di smielatura, oltre alla presenza di abitazione del conduttore.

Valutato che:

- con nota datata 25/02/2020 (prot. 16123) la scrivente Amministrazione ha comunicato allo SUAP della Città di CASTELLAMONTE, l'avviso di istanza non correttamente formulata e le integrazioni necessarie per avviare l'istruttoria in questione;

- con nota prot. 4394 del 12/03/2020, inviata a mezzo PEC e ricevuta da questa Direzione in pari data (ns. prot. 21277), lo SUAP della Città di CASTELLAMONTE ha

trasmesso le integrazioni fornite dall'impresa istante;

- la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale è stata correttamente presentata e corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 59/2013;

- con nota datata 20/03/2020 (prot. n. 23049) la scrivente Amministrazione ha comunicato allo SUAP della Città di CASTELLAMONTE, l'esito positivo della verifica di conformità sull'istanza e l'avvio dell'endoprocedimento finalizzato all'adozione dell'autorizzazione in questione;

Considerato che :

- il Gestore nell'istanza di A.U.A. ha dichiarato che lo stabilimento in oggetto non è soggetto alle disposizioni in materia di VIA e in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- in merito alla dichiarazione di cui sopra, è stato verificato che l'impianto in questione non è soggetto alle disposizioni in materia di VIA e in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Acquisita:

- la dichiarazione relativa alla presentazione della documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico, depositata dall'impresa OLMO Società Semplice Agricola ed inviata unitamente alle integrazioni trasmesse a mezzo PEC dallo SUAP della Città di CASTELLAMONTE e pervenute in data 12/03/2020 (ns. prot. 21277), in cui la citata Impresa dichiara di appartenere alle piccole e medie imprese e che l'attività, ai sensi del D.P.R. 227/2011 non rientra tra quelle elencate all'Allegato B del citato D.P.R. e presenta emissioni di rumore non superiori ai limiti stabiliti dal Piano comunale di zonizzazione acustica del territorio;

Preso atto che:

- l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 59/2013 definisce autorità competente "la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale";

- l'art. 2 comma 1, lettera c) definisce "soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale";

- l'art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 59/2013 stabilisce che l'autorità competente promuove il coordinamento dei "soggetti competenti", che sono da considerarsi i soggetti che esercitano funzioni nelle materie che intervengono nel procedimento autorizzativo dei titoli sostituiti dall'AUA.

Ritenuto che:

- sulla base degli esiti dell'istruttoria condotta siano soddisfatti i requisiti tecnici e normativi previsti e che non sussistano vincoli ostativi per il rilascio, per la sede operativa in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013.

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;

- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. n. 112/98 e dalla L.R. n. 44/00;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante "norme in materia ambientale";
- il Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. del 13 marzo 2007, n. 117-10731;
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;
- la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);
- la D.G.P. n. 943-50288 del 17/12/2013 avente ad oggetto: "Competenze in materia di Autorizzazione Unica Ambientale dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria e dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale. Approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze";
- la Circolare Regionale 1/AMB del 28/01/2014, avente per oggetto: Indicazioni applicative in merito al D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, recante: "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- il D.P.G.R. n. 5/R del 06/07/2015 con oggetto "Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, con cui la Città metropolitana di Torino, dal 1 gennaio 2015, è subentrata alla Provincia di Torino per tutte le funzioni svolte da quest'ultima;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città

metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

- la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- l'articolo 48 dello Statuto.

DETERMINA

1) di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'**Impresa OLMO Società Semplice Agricola**, nella persona del suo legale rappresentante per lo stabilimento sito in Frazione Spineto, 348, - Castellamonte, per la durata di **anni quindici (15)**, che decorrono dalla data di rilascio del presente provvedimento all'Azienda da parte del SUAP, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni di cui all'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 59/2013 sostituisce esclusivamente il seguente titolo:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue in strati superficiali del sottosuolo di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3) di fare salve tutte le altre disposizioni legislative, normative e regolamentari comunque applicabili all'attività autorizzata con il presente atto ed in particolare le disposizioni in materia igienico-sanitaria, edilizio-urbanistica, prevenzione incendi ed infortuni;

4) di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di competenza ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, allo SUAP della Città di Castellamonte, il quale rilascerà il provvedimento conclusivo.

Si rammenta che:

- la presente autorizzazione:

- non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non sostituiti dalla medesima;

- deve essere sempre conservata in copia presso l'impianto, unitamente alla relazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentati a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;

- la domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza;

- il rilascio dell'A.U.A. da parte dello SUAP dovrà essere trasmesso in copia, per opportuna conoscenza e controllo, alla Città Metropolitana di Torino, all'ARPA ed all'ASL competente per territorio;



Città metropolitana di Torino

- eventuali modifiche dell'attività o dell'impianto potranno essere adottate solo nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- qualora l'Impresa intenda effettuare una modifica sostanziale dovrà pertanto presentare preventivamente una domanda di autorizzazione unica ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013;
- in caso di variazione del regime societario l'impresa dovrà richiedere la volturazione della presente autorizzazione;
- avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla notificazione dell'atto.

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino, non assume rilevanza contabile.

Torino, 08/04/2020

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA
DELL'ATMOSFERA)

Firmato digitalmente da Guglielmo Filippini

ALLEGATO A – SCARICHI IDRICI

A.1. ASPETTI AMMINISTRATIVI E CONSIDERAZIONI TECNICHE:

- L'impresa OLMO Società Semplice Agricola ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive della Città di CASTELLAMONTE, l'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 per l'impianto sito in Frazione Spineto, 348 – Castellamonte, in relazione al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche recapitanti in strati superficiali del sottosuolo di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- la documentazione presentata dall'Impresa in oggetto risulta completa di tutti gli elementi richiesti dal Regolamento Provinciale per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue previste dal D.Lgs. 152/99 e s.m.i. e dall'art. 124 del D.Lgs. 152/06;

- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 " Norme in materia ambientale", all'art. 101 - comma 7, al punto c) prevede che siano assimilate alle acque reflue domestiche quelle che provengono da attività che esercitano anche trasformazione o valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarità funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;

- dalla documentazione presentata dall'Impresa OLMO Società Semplice Agricola é emerso che la condizione riportata dall'art. 101 - comma 7- punto c) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. é rispettata;

- presso il sito aziendale viene svolta attività di smielatura. Lo scarico si origina dai bagni annessi all'attività e dall'abitazione del conduttore, oltre all'attività di lavaggio attrezzature e locali per la smielatura. Le acque reflue domestiche subiscono un trattamento mediante fossa sgrassatrice e fossa Imhoff, mentre le acque assimilabili alle domestiche (laboratorio smielatura) subiscono un trattamento in vasca sgrassatrice, dopodichè vengono inviate nella medesima fossa Imhoff a servizio dei reflui domestici. Entrambi i reflui subiscono un finissaggio in filtro percolatore, dopodichè vengono recapitati in strati superficiali del sottosuolo (trincea disperdente), nel punto di scarico indicato con il cod. TO0922093, come riportato nella planimetria allegata - ALLEGATO A/1, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

A.2. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO:

- D.C.P. n. 69–32320 del 16/11/2010 del Consiglio Provinciale di approvazione del "Regolamento delle tariffe per la compartecipazione degli utenti alle spese di attività istruttorie, monitoraggio e controllo finalizzate ad interventi di tutela ambientale della Provincia di Torino";

- D.G.P. n. 1325–44941 del 7/12/2010 con la quale sono state stabilite le tariffe per la compartecipazione degli utenti alle spese di attività istruttorie, monitoraggio e controllo finalizzate ad interventi di tutela ambientale della Provincia di Torino;

- copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento, a titolo di deposito definitivo, con il rilascio dell'autorizzazione della somma di euro 150,00;

- Deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 146279 del 11/02/2003 avente per oggetto " Regolamento per la Disciplina del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue previste dal D.Lgs. 152/99 e s.m.i.";

- D.Lgs 03/04/2006 n. 152 avente per oggetto "Norme in materia ambientale";

- Legge Regionale 26/03/1990 n. 13 recante disposizioni in materia di scarichi civili e di pubbliche fognature;

- la Legge Regionale 07/04/2003 n. 6, recante disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;

- Legge Regionale 17/11/1993 n. 48 recante l'individuazione ai sensi della Legge 08/06/1990 n. 142, delle funzioni amministrative in capo alle Province e Comuni in materia di rilevamento disciplina e controllo degli scarichi;

- Piano di Tutela della Acque, approvato con D.C.R. del 13 marzo 2007, n. 117-10731;

A.3 SCARICHI AUTORIZZATI CON IL PRESENTE ATTO:

- p.to di scarico **TO0922093** – costituito da acque reflue domestiche, trattate mediante fossa sgrassatrice e fossa Imhoff, e da acque assimilabili alle domestiche (laboratorio smielatura), trattate in vasca sgrassatrice, dopodichè inviate nella medesima fossa Imhoff a servizio dei reflui domestici. Entrambi i reflui subiscono un finissaggio in filtro percolatore, dopodichè vengono recapitati in strati superficiali del sottosuolo (trincea disperdente), per una portata complessiva pari a circa 1 mc/giorno, nel punto indicato nella planimetria allegata - ALLEGATO A/1, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

A.4 PRESCRIZIONI:

1. il rispetto dei limiti, allo scarico finale indicato con i cod. scarico TO0922093, previsti dalla Tabella A della L. 319/76, ovvero delle modalità e dei limiti che verranno indicati dalla regione ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D.Lgs. 152/06;

2. il rispetto degli intendimenti tecnici e gestionali dichiarati nell'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale trasmessa dallo SUAP della Città

di CASTELLAMONTE a questa Amministrazione, pervenuta in data 20/02/2020 (ns. prot. 14540) e nelle successive integrazioni pervenute in data 12/03/2020 (ns. prot. n. 21277);

3. il divieto di diluizione dello scarico finale con acque prelevate allo scopo;

4. effettuare, con periodicità almeno annuale, analisi dello scarico finale, per i parametri ritenuti significativi per lo scarico, conservandone i referti analitici in apposito registro a disposizione dell'autorità di controllo;

5. di realizzare il sistema di trattamento ad una distanza minima di 10 mt. manufatti o condotte idropotabili, nonché di rispettare tutte le altre prescrizioni contenute nella D.M. 4 Febbraio 1977;

6. di realizzare, prima dell'attivazione dello scarico, idoneo pozzetto di campionamento nell'ultimo punto accessibile prima degli scarico, anteponendo idoneo sifone di cacciata, da realizzarsi come da specifiche contenute nell'allegato n. A/2, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

7. di realizzare la trincea disperdente ad una distanza minima di 30 mt. manufatti o condotte idropotabili e lontano da fabbricati, aie, aree pavimentate ecc. che possano ostacolare il passaggio dell'aria, anteponendo idoneo sifone di cacciata, nonché di rispettare tutte le altre prescrizioni contenute nella D.M. 4 Febbraio 1977;

8. di effettuare con cadenza almeno annuale manutenzione ordinaria della trincea disperdente, controllando che non vi sia accumulo di sedimenti o di fanghiglia, od intasamento del pietrisco e terreno circostante e che non si verifichino impantanamenti del terreno circostante; occorre inoltre controllare nel tempo il livello della falda;

9. di eseguire idonea e periodica manutenzione del sistema di depurazione utilizzato, al fine di garantirne un costante ed efficiente funzionamento, conservando la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento dei residui, da esibire su richiesta degli organi di controllo;


10. garantire l'accessibilità di ciascuno scarico per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso a ciascun punto assunto per il campionamento;

11. non immettere le acque meteoriche in acque sotterranee;

Si rammenta in ultimo che :

- in caso di inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente allegato verranno applicate le sanzioni di legge e si procederà secondo quanto previsto dall'art. 130 del D.Lgs.152/06;

- in caso di fine esercizio dello scarico, deve essere data comunicazione mediante entro 30 giorni dall'avvenuta cessazione.




ALLEGATO A1

1:10.000

stampato il 6-4-2020

SCHEMA DEL POZZETTO DI ISPEZIONE - PRELIEVO - SEZIONE



Caratteristiche e dimensioni del pozzetto di prelevamento:

h_1 = non superiore a 50 cm;

h_2 = non inferiore a 50 cm;

l = non inferiore a 40 cm;

a = tronco di fognatura che convoglia le acque nel pozzetto;

b = bocca del pozzetto di sezione quadrata;

c = tronco di fognatura di uscita della acque;